

AGEVOLAZIONI

Decreto fiscale: confermato lo stralcio dei mini-debiti

di Lucia Recchioni

Lo scorso **13 dicembre** la Camera ha approvato il **disegno di legge di conversione**, con modificazioni, del **D.L. 119/2018** (c.d. **"Decreto fiscale"**).

Nel testo definitivamente approvato, identico a quello trasmesso dal Senato, continuano ad essere presenti **nove** diverse forme di **pacificazione fiscale** (**definizione agevolata dei Pvc** e degli atti del procedimento di **accertamento**, **definizione delle liti pendenti**, **definizione agevolata per Asd e Ssd**, **rottamazione-ter**, **sanatoria delle irregolarità formali**, **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea**, **definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'[articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 504/1995](#)**, **stralcio dei mini-debiti**) alle quali si affiancano le nuove disposizioni in materia di **sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità**, volte a prevedere una **sanzione minima del 10 %** se gli importi sono **inferiori a 30.000 euro** e ricorrono le circostanze di **minore gravità** della violazione.

Nell'ambito delle misure in tema di **pacificazione fiscale**, importanti novità hanno riguardato la **definizione delle liti pendenti** e la c.d. **rottamazione-ter**. Soprattutto con riferimento a quest'ultima, merita di essere sottolineato che l'iniziale **numero di rate previsto**, pari a 10, che costituiva il **maggior beneficio** rispetto alle altre edizioni delle rottamazioni, è stato portato a **18**, con previsione del **seguente meccanismo di pagamento**:

- pagamento della **prima** e della **seconda** rata, ciascuna di importo pari al **10 per cento** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il **31 luglio** e il **30 novembre 2019**;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a **decorrere dal 2020**.

In considerazione del **piano di pagamento** previsto, gli **anni** entro i quali procedere ai pagamenti restano comunque **cinque**, come stabilito nel Decreto fiscale ante-conversione.

Nel richiamare le novità va poi ricordata la nota abrogazione delle norme in tema di **integrativa speciale**, con riferimento alla quale erano sorte non poche perplessità, e la sua "sostituzione" con la **sanatoria delle irregolarità formali**.

Non ha invece subito modifiche, nel corso dell'iter di conversione, l'[articolo 4 D.L. 119/2018](#), rubricato **"Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010"**.

La norma, della quale, tra l'altro, si era annunciata la totale abrogazione, continua infatti a prevedere l'**automatico annullamento** dei debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, **fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai **singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**.

La disposizione non richiama specifiche imposte oggetto di annullamento, e, salve le **esclusioni** espressamente richiamate, sarà possibile beneficiare dello stralcio per **tutte le tipologie di carico** affidate all'Agente della riscossione, dalle multe del codice della strada alle imposte sui redditi.

Molti di questi carichi, tra l'altro, a seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, risultavano essere **prescritti**. Ricordiamo a tal proposito che la **tesi** sostenuta dagli **Agenti della riscossione**, secondo la quale i crediti, una volta **definitivamente accertati**, anche per mezzo di atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato, erano soggetti a **prescrizione decennale**, è stata smentita dalla **Corte di Cassazione, Sezioni Unite**, [sentenza n. 23397 del 17.11.2016](#).

Con la richiamata pronuncia è stato infatti emanato il seguente **principio di diritto**: “ *la **scadenza** del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della **irretrattabilità** del credito ma **non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale**, ai sensi dell'**articolo 2953 cod. civ.**”.*

Fermo restando l'ambito di applicazione esteso a qualsiasi tipologia di carico, giova tuttavia sottolineare che la disposizione riguarda esclusivamente i carichi affidati agli “**agenti della riscossione**”, e, dunque, all'**Agenzia delle entrate-riscossione** e alla **Riscossione Sicilia Spa**.

Non possono invece beneficiare della disposizione agevolativa i debiti riscossi in proprio dagli enti locali e da altri enti, quali, ad esempio, le Casse di previdenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

Scopri le sedi in programmazione >